



STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE SANTA LUCIA ETS" (* *l'acronimo ETS, tuttavia, potrà essere utilizzato esclusivamente dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS*)

PARTE PRIMA: PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ASSOCIAZIONE E ASSOCIATI

TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA' E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1. Denominazione dell'Associazione. E' costituita l'ASSOCIAZIONE SANTA LUCIA (d'ora in poi "*associazione*"). L'acronimo ETS, tuttavia, potrà essere utilizzato esclusivamente dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS

Art. 2. Sede dell'associazione e dati anagrafici. L'associazione ha sede in Grosseto, via Pirandello 26, presso i locali della Parrocchia di Santa Lucia.

Art. 3. Finalità e attività di interesse generale dell'associazione. L'associazione opera per il perseguimento del bene comune, contribuendo all'elevazione della cittadinanza attiva, della coesione e della protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, in attuazione degli articoli 2, 33, 9, 18 e 119 della Costituzione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 D.Lgs. 3.07.2017 n.ro 117.

In detto ambito contribuisce al perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale esclusivamente in forma azione volontaria.

Nel perseguimento di dette finalità, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 4 D.Lgs. 3.07.2017 n.ro 117, esercita in via principale le seguenti attività:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale aperte a tutti,;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso aperte a tutti,;
- La promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, nonché la promozione e tutela dei diritti umani, sociali e politici attraverso l'organizzazione di eventi di carattere formativo, anche in concorso con altri enti che perseguono le medesime finalità.

Conformemente alle previsioni dell'art. 6 D.Lgs. 3.07.2017 n.ro 117, l'associazione può organizzare attività diverse da quelle di cui al precedente comma a condizione che siano secondarie e comunque strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità alle disposizioni ivi richiamate.

Le finalità perseguite dovranno trovare ispirazione fondamentale ed imprescindibile nel Vangelo, in modo particolare nella visione che si propone circa il Servizio nei confronti del prossimo. A tale scopo, ogni attività dell'associazione sarà organizzata in modo strumentale rispetto agli obiettivi e alle direttive che la Parrocchia di Santa Lucia, attraverso i propri



rappresentanti secondo il diritto civile e canonico, si propone nell'ambito della propria azione pastorale. In ottemperanza alle finalità di cui al presente articolo e agli scopi di cui all'articolo 4, gli organi della Associazione hanno l'obbligo di esaminare ogni documento, proposta e istanza proveniente dal Parroco e dal Consiglio Pastorale della Parrocchia Santa Lucia. In particolare, tutti gli organi dell'Associazione hanno l'obbligo di conformare le finalità della propria azione e quindi le attività agli indirizzi provenienti dagli organismi parrocchiali.

Art. 4. Scopi dell'associazione. L'associazione non persegue nel modo più assoluto scopi di lucro; motivata dal convincimento degli associati e dal mandato ad essi conferito dalla Comunità Parrocchiale di Santa Lucia, nell'ambito della propria azione pastorale, ritiene con fermezza che la proposta di iniziative con finalità ricreative, culturali, sociali e religiose, sia una modalità di Evangelizzazione rivolta al mondo intero.

TITOLO II: MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE; DIRITTI ED OBBLIGHI

Art. 5. Membri dell'associazione. Possono acquisire la qualifica di associati tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori, prendano comunque parte alle attività dell'associazione stessa e ne accettino lo Statuto.

Possono essere chiamati a far parte in quanto esponenti delle realtà presenti nella Parrocchia di Santa Lucia stante la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente e comunque previa richiesta e secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente Statuto:

- Il parroco della Parrocchia di Santa Lucia.
- Il vicario parrocchiale (o i vicari parrocchiali) della Parrocchia di Santa Lucia.
- Un rappresentante delegato dal Consiglio Pastorale Affari Economici.
- Il responsabile del Centro "Diamoci una mano", o un suo membro designato.
- Il Ministro dell'Ordine Franciscano Secolare presente nella Parrocchia, o un suo membro designato.
- Il Presidente della Gioventù Franciscana presente nella Parrocchia, o un suo membro designato.
- Ogni altro rappresentante di ulteriori realtà parrocchiali qualora le stesse vengano costituite nell'ambito della parrocchia stessa.

L'appartenenza all'associazione è attestata dall'annotazione del nominativo nel libro degli associati.

È istituito il registro degli associati volontari qualora questi svolgano un'attività conformemente alle previsioni statutarie di carattere non occasionale. Gli associati volontari sono assicurati per il rischio contro infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6. Ammissione di nuovi associati. L'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio su proposta di un membro dell'associazione stessa o del comitato di presidenza a maggioranza.

In caso di rigetto dell'ammissione da parte del consiglio, è ammesso ricorso all'assemblea dell'associazione, che adotterà a maggioranza la decisione da ritenersi definitiva, salvi i diversi strumenti individuati dall'ordinamento.

Art. 7. Diritti degli associati. Ogni associato ha diritto di partecipare alla vita associativa. Gli associati esercitano il diritto di voto nelle Assemblee e possono fare parte degli organi associativi.

Art. 8. Obblighi degli associati. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e di rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione. Gli associati hanno l'obbligo di versare la quota, secondo quanto deliberato dagli organismi dell'associazione.

Art. 9. Perdita della qualità di associato. La qualità di associato si perde per dimissioni o per decadenza dalla qualifica di membro. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo, in ogni caso sempre dopo aver ascoltato l'interessato dal provvedimento.

Le dimissioni e l'espulsione non costituiscono cause ostative per una riammissione successiva eventuale ai sensi degli artt. 5 e 6 del presente Statuto. La norma di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo relativa alla perdita della qualità di associato in seguito ad espulsione non si applica ai membri di diritto di cui all'articolo 5 del presente Statuto.

Contro la delibera di decadenza adottata dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso in assemblea entro 30 giorni dall'adozione della stessa, salvi i diversi strumenti previsti dall'ordinamento.

Art. 10. Irripetibilità. La perdita della qualità di associato per qualsiasi causa non dà diritto alla ripetizione di quanto eventualmente offerto con le proprie personali prestazioni in favore della Associazione. La quota o il contributo associativo eventualmente versato dall'associato sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 11. Decesso dell'associato. Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto in ambito associativo.

PARTE SECONDA: ORDINAMENTO INTERNO E FUNZIONAMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

TITOLO I: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 12. Organi associativi. Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea degli associati;
- Il consiglio direttivo
- Il comitato di presidenza

- Il collegio dei sindaci revisori ove istituito anche con funzione di organo di controllo

SEZIONE I: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 13. Assemblea degli associati. L'Assemblea degli associati è convocata dall'organo di cui all'art. 23 in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma annuale e del rendiconto, e, in ogni caso, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne fa richiesta almeno un decimo degli associati.

Art. 14. Convocazione dell'Assemblea. La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata almeno sette giorni prima della riunione, mediante affissione dell'avviso nei locali della sede dell'associazione o, alternativamente, mediante avviso da far pervenire personalmente all'associato per le vie brevi (e.mail, sms, ...), atto a garantire una conoscenza adeguata dell'informativa. Nell'avviso deve comunque essere specificato giorno, ora, luogo e ordine del giorno. Può essere prevista e indicata conseguentemente anche la modalità di partecipazione online.

Art. 15. Intervento in assemblea e diritto di voto. Possono intervenire in assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati in modo personale. È ammessa una sola delega per ogni associato. Le riunioni sono aperte al pubblico; qualora ne faccia richiesta un terzo degli associati, previa deliberazione dell'assemblea, la riunione si svolgerà a porte chiuse. È garantita la partecipazione alle riunioni online come previsto dall'art. 14.

Art. 16. Validità della costituzione dell'Assemblea. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, almeno un'ora dopo dalla prima, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, non hanno diritto di voto i membri del consiglio direttivo. L'assemblea straordinaria degli associati, nei casi di cui agli articoli 37 e 39 del presente Statuto, è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati. Le delibere, tranne ove sia espressamente richiesto un diverso quorum, sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 17. Funzioni dell'Assemblea degli associati. L'Assemblea degli associati:

1. approva annualmente il rendiconto e il programma annuale delle attività con le relative autorizzazioni alla spesa
2. elegge i membri del consiglio direttivo, fissandone preventivamente modalità elettive nonché numero ai sensi dell'art. 18
3. Elegge i membri del Collegio dei Sindaci Revisori ove previsto
4. Delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
5. Si pronuncia sul ricorso avverso la delibera di rigetto di ammissione adottata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6.

6. Si pronuncia sul ricorso avverso le delibere di decadenza adottate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 9.

Per le delibere di cui ai punti cinque e sei del presente articolo è necessaria in ogni caso, in deroga a quanto previsto dall'art. 16, anche in seconda convocazione la presenza della metà più uno degli associati.

Le delibere devono essere trascritte nel libro delle adunanze delle assemblee e sottoscritte da presidente e segretario.

SEZIONE II: CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18. Consiglio Direttivo. Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo delle delibere assembleari e, nei limiti delle decisioni dell'assemblea, dello statuto e della vigente normativa, provvede all'ordinaria amministrazione dell'associazione. È composto da un minimo di tre a un massimo di dieci persone che restano in carica per la durata di tre anni sociali e sono rieleggibili. Nell'ambito del consiglio sono delegate ai singoli membri le funzioni di Tesoriere e Segretario.

Possono ulteriormente essere individuati altri incarichi specifici.

All'interno del consiglio viene eletto il comitato di presidenza di cui all'art. 22.

Il consiglio direttivo ha l'onere di invitare il parroco della Parrocchia di Santa Lucia ad ogni propria riunione.

Art. 19. Riunioni del Consiglio Direttivo. Funzionamento interno. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni volta che il comitato di presidenza dell'Associazione lo ritenga opportuno. Il segretario ha l'obbligo di comunicare ad ogni consigliere le informazioni circa data, ora e luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno mediante avviso personale ed affissione dell'avviso stesso presso la sede dall'Associazione almeno nei cinque giorni precedenti, tranne casi di manifesta urgenza i quali debbono essere adeguatamente motivati. Nei casi di convocazione per manifesta urgenza, ogni consigliere dissenziente, anche se in minoranza, ha il diritto di richiedere al comitato di presidenza la convocazione dell'Assemblea in via straordinaria, richiesta cui il comitato di presidenza deve ottemperare a pena di responsabilità ai sensi dell'articolo 21. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche, tranne che, previa delibera dello stesso, si ritenga di dover procedere a porte chiuse. E' validamente costituito solo qualora sia presente la maggioranza assoluta dei membri. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio discute e delibera sui punti all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza senza particolari formalità. Le delibere devono essere trascritte nel libro delle adunanze del consiglio e sottoscritte da presidente e segretario.

Art. 20. Obblighi del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di riunirsi, secondo le forme di cui all'art. 19, qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso, o il Parroco della Parrocchia di Santa Lucia.

Art. 21. Decadenza dei Consiglieri. Decadenza del Consiglio. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, si procederà alla sostituzione, facendo subentrare i primi non eletti. Il consiglio si considera decaduto qualora vengano a mancare contestualmente i 2/3 dei suoi membri o si verifica la decadenza dalla carica del comitato di presidenza. In questo caso, l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, o in ultima istanza, dal Parroco della Parrocchia di Santa Lucia ove associato ai sensi dell'art. 5 dello Statuto secondo le modalità che seguono eleggerà quanto prima, nel rispetto delle forme di cui all'art. 17, i suoi nuovi componenti. In caso di inerzia ingiustificata, o comunque di grave violazione inerente gli obblighi statutari da parte degli organi esecutivi e di controllo dell'Associazione, il Parroco della Parrocchia di Santa Lucia formula istanza scritta e motivata ai suddetti ai sensi dell'articolo 28, richiedendo la convocazione immediata dall'assemblea nel rispetto delle norme sulla pubblicità di cui all'articolo 14, anche in deroga al termine, che comunque non può essere inferiore ai cinque giorni.

SEZIONE III: COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 22. Presidenza collegiale - comitato di presidenza. Il comitato di presidenza è composto da tre membri, con poteri di rappresentanza dell'associazione. Agli stessi possono essere delegati specifici poteri a mezzo di deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo. I membri del comitato di presidenza rappresentano in modalità disgiunta l'associazione nei confronti dei terzi. Fanno parte di diritto del consiglio direttivo. La presidenza del consiglio o dell'assemblea viene affidata con cadenza annuale, secondo apposita turnazione stabilita all'inizio del mandato, ad uno dei membri che provvedono sia agli adempimenti relativi alla convocazione, sia al coordinamento degli stessi. Sovrintendono collegialmente alle attività della associazione esercitando, anche disgiuntamente, le funzioni e i poteri specificamente delegati dagli organi associativi. Il comitato di presidenza adotta collegialmente gli atti di cui viene delegato dal consiglio direttivo.

Art. 23. Funzionamento interno del comitato di presidenza. I membri del comitato di presidenza esercitano le funzioni, non dettagliatamente regolate dal precedente articolo, in maniera disgiunta. Nell'esercizio delle stesse, tuttavia, garantiscono, anche mediante consultazioni per le vie brevi, l'adozione di indirizzi unitari, specie in relazione a decisioni che impegnino nei confronti di terzi la vita associativa. In caso di decadenza o dimissioni di uno dei membri del comitato di presidenza, il consiglio dell'associazione, appositamente convocato, provvede mediante elezione alla sua sostituzione.

Le delibere adottate devono essere trascritte comunque nel verbale del consiglio direttivo previsto dall'art. 19 del presente statuto.

SEZIONE IV: COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 24. I sindaci. Il collegio dei sindaci, si compone di tre membri eletti tra gli associati riuniti in assemblea ordinaria; esso resta in carica per due anni. Contestualmente all'elezione

dei membri di cui al comma precedente si procede all'elezione di due membri supplenti che subentrano ai primi in caso di decadenza, impedimento permanente, rimozione, secondo l'ordine di anzianità. Non può essere eletto Sindaco chi fa parte del Consiglio Direttivo.

Art. 25. Doveri del Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale è formato dai Sindaci di cui all'art. 24. Il Collegio deve:

- Controllare l'amministrazione della Associazione;
- Vigilare sull'osservanza dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- Accertare la regolare tenuta della contabilità associativa.

Nell'adempimento dei compiti di cui al presente articolo, ogni singolo Sindaco può procedere, su iniziativa personale o su istanza dei singoli associati, ad atti di ispezione e di controllo e chiedere al Consiglio e al comitato di presidenza notizie circa l'andamento delle attività associative. Il collegio dei Sindaci revisori ha l'obbligo di procedere ad atti ispettivi e di controllo in caso di richiesta formale e motivata di almeno un terzo degli associati. Il Consiglio e il Comitato di presidenza hanno l'onere di informare il Collegio dei Sindaci revisori entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla avvenuta conoscenza della richiesta formale in questione. In caso di inottemperanza alla richiesta, o di decorso inutile del termine, il comportamento del comitato di presidenza o Consiglio sarà da considerarsi come inerzia ingiustificata o grave violazione di obbligo statutario e darà luogo alla procedura di cui all'articolo 21 e 28. Il collegio dei sindaci può assumere la funzione di organo di controllo in caso di superamento delle condizioni di cui all'art. 30 comma 2 D.Lgs. 3.07.2017 n.ro 117 e ss.mm.ii e nel caso del successivo comma 4, purchè i membri appartengano alle categorie di soggetti previsti al comma 5. Alternativamente, l'assemblea può nominare un organo con pari funzioni a carattere monocratico, sempre tra i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 5. Nei casi in cui le funzioni dell'organo di controllo – sia monocratico che collegiale – siano esercitati da soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra 5, competono a questi anche i compiti previsti dall'art. 30 commi 6, 7 e 8 D.Lgs. 3.07.2017 n.ro 117. In questo caso è istituito il libro dei verbali delle adunanze dell'organo di controllo. L'assemblea procede, altresì, alla nomina di un revisore legale dei conti qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 31 D.Lgs. 3.07.2017 n.ro 117. I compensi dell'organo di controllo devono essere deliberati dall'assemblea e pubblicati sul sito internet.

TITOLO II: MODALITA' DI ELEZIONE, PUBBLICITA' E BILANCIO

Art. 26. Modalità di elezione degli organi dell'Associazione. L'assemblea ordinaria convocata in funzione elettiva ha l'onere prima di procedere all'elezione dei membri degli organi della stessa, di adottare il sistema di elezione ritenuto più idoneo allo scopo, garantendo il rispetto, nell'esercizio del suo potere discrezionale, del criterio democratico



del singolo voto per testa. Il consiglio direttivo elegge, ai sensi dell'art. 18, il comitato di presidenza nei termini contestuali alla propria elezione garantendo parimenti il rispetto del criterio democratico di cui sopra. Provvede alla sostituzione dei singoli membri dello stesso, ove previsto, uniformandosi al medesimo principio.

Art. 27. Pubblicità delle delibere e dei bilanci. Delle riunioni dell'Assemblea degli associati, delle delibere adottate in tale sede, dovrà essere redatto apposito verbale a cura del Segretario dell'Associazione. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, delle delibere adottate in tale sede, dovrà essere redatto verbale a cura del Segretario dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo deve redigere il programma annuale e il rendiconto, nonché relazionare sulla gestione. La pubblicità e la verbalizzazione degli atti sovra citati sono a cura del Segretario della Associazione.

Ogni membro dell'associazione ha diritto di prendere visione dei libri sociali e dei registri ove sono riportate le delibere adottate dagli organi associativi.

TITOLO III: NORME DI CHIUSURA

Art. 28. Responsabilità interna e qualificata degli organi associativi. In caso di inerzia ingiustificata o di grave violazione degli obblighi statutari da parte degli organi associativi o di controllo, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 21 comma 3, un terzo degli associati o altri soggetti od organi sempre ai sensi delle norme contenute nel presente Statuto, potranno richiedere con istanza scritta e motivata nel merito al comitato di presidenza, la convocazione dell'Assemblea secondo la disciplina ordinaria di pubblicità e termine. In caso di inottemperanza da parte del comitato di presidenza, si procede secondo l'articolo 21 comma 3. L'istanza motivata nel merito di cui al comma 1 dovrà essere affissa a cura del comitato di presidenza all'albo dell'Associazione almeno nei dieci giorni precedenti la convocazione dell'Assemblea. In sede di Assemblea convocata ai sensi del presente articolo si procederà alla discussione e alla votazione in ogni caso non a scrutinio segreto della mozione presentata. La mozione di cui al comma precedente importa, nel caso di approvazione da parte della maggioranza assoluta degli associati, le dimissioni contestuali dell'organo in questione. È fatta salva la facoltà da parte degli associati, di cui all'articolo 13 del presente Statuto.

Art. 29. Gratuità delle funzioni. Le cariche associative sono a titolo gratuito.

Art. 30. Esclusione di rapporto di lavoro subordinato. È incompatibile la qualità di associato con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione. Potranno essere corrisposti dei rimborsi spese per l'adempimento di incarichi e attività istituzionali previa delibera, anche in via preventiva, dell'Assemblea degli associati. Qualsiasi emolumento, compenso o corrispettivo dovrà essere reso pubblico nelle modalità previste dall'art. 27, nonché attraverso il sito internet dell'associazione.



Articolo 31. Risorse patrimoniali. L'associazione è proprietaria di un proprio patrimonio strutturato in beni mobili di cui nell'allegato al presente Statuto. L'associazione può eventualmente divenire proprietaria di beni immobili previa osservanza degli obblighi imposti dalla legge.

Il patrimonio è inderogabilmente destinato allo svolgimento dell'attività conformemente alle previsioni statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Articolo 32. Risorse economiche. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- Entrate provenienti dalla Parrocchia di Santa Lucia;
- Entrate provenienti da contributi ordinariamente corrisposti dagli associati;
- Entrate derivanti da contributi integrativi versati dagli associati per eventi o attività inerenti gli scopi istituzionali dell'Associazione;
- Altre entrate consistenti in donazioni o liberalità da parte di enti pubblici o privati, nonché persone fisiche private;
- Qualsiasi altra entrata prevista dalle norme statutarie o con esse compatibile

Articolo 33. Divieto di distribuzione di utili, avanzi, fondi, riserve, capitale. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione tra gli associati, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento si osserva il disposto dell'articolo 37.

Articolo 34. Programma annuale. Il consiglio direttivo predispone un programma delle attività, preventivando per quanto possibile in maniera puntuale, i capitoli di spesa relativi. Tale programma deve essere reso pubblico e successivamente approvato dall'assemblea ordinaria

Articolo 35. Rendiconto / bilancio annuale. L'assemblea dell'associazione approva annualmente il bilancio, predisposto dal consiglio direttivo, nelle forme previste dall'art. 13 D.Lgs. 3.07.2017 n.ro 117, attraverso l'indicazione del patrimonio nonché – sottoforma di rendiconto finanziario – attraverso l'indicazione di proventi ed oneri sostenuti, avvalendosi del criterio di cassa, ove le entrate siano inferiori ad € 220.000,00 o diverso ammontare previsto dalla legge. Il bilancio viene redatto in conformità alle previsioni stabilite al comma 3 della sopra richiamata disposizione. Il consiglio direttivo deve documentare il carattere straordinario e strumentale dell'eventuale attività svolta ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 3.07.2017 n.ro 117 secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto. Il bilancio deve essere predisposto e reso pubblico dal consiglio direttivo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di cui si tratta e approvato dall'assemblea non oltre i successivi due mesi dal termine di cui sopra. L'ammontare dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori



ad € 100.000,00 percepiti deve essere annualmente pubblicato sul sito internet dell'associazione. Il bilancio approvato deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. È fatto obbligo di predisporre il bilancio sociale qualora siano superate le soglie previste dall'art. 14 comma 1 D.Lgs. 3.07.2017 n.ro 117. Ogni anno deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere, un apposito rendiconto o bilancio consuntivo dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i beni, i contributi, le entrate e le spese per voci analitiche. Il Bilancio Consuntivo o rendiconto viene proposto dal Consiglio direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro e non oltre il 30 Aprile dell'anno successivo all'esercizio di cui si tratta.

Art. 36. Durata dell'anno associativo. L'anno associativo va decorre dal 1 Gennaio fino al 31 Dicembre dello stesso anno.

TITOLO IV: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE; CONTROVERSIE

Art. 37. Scioglimento dell'Associazione. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati riunita in sede straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Con la stessa delibera, l'Assemblea nominerà i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo viene devoluto, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 3.07.2017 n.ro 117, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il tutto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.Lgs. 3.07.2017 n.ro 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Le delibere di cui alla presente disposizione sono adottate in conformità alle previsioni di cui all'art. 21 comma 3 Codice Civile (voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati).

Art. 38. Controversie. Le controversie tra associati e tra questi ed associazione saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale nominato per la singola questione, composto dal Parroco della parrocchia di Santa Lucia e da altri due membri eletti dall'Assemblea. Contro le decisioni del Collegio Arbitrale non è ammesso ricorso interno all'Associazione.

TITOLO V: MODIFICHE ALLO STATUTO

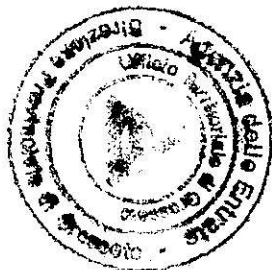
Art. 39. Modifiche allo Statuto. Le modifiche e le integrazioni al presente Statuto potranno essere adottate in sede di assemblea straordinaria validamente costituita in conformità alle previsioni di cui all'art. 21 comma 2 Codice Civile (presenza di $\frac{3}{4}$ degli associati e voto a maggioranza dei presenti).

NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 40. Organi e istituzioni della Parrocchia di Santa Lucia richiamati nello Statuto. In riferimento agli organi e alle istituzioni della Parrocchia di Santa Lucia richiamati nel

presente Statuto, si rinvia per l'adesione e per la decadenza a quanto legittimamente indicato nell'ordinamento canonico.

Art. 41. Disposizione Finale. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, in particolare agli artt. 36, 37 e 38, nonché alle disposizioni compatibili di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.ro 117. In caso di riconoscimento dell'associazione e di acquisto della personalità giuridica, i riferimenti di rinvio al Codice Civile si intendono sostituiti e, dunque, effettuati con riguardo agli articoli da 14 a 35.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI GROSSETO

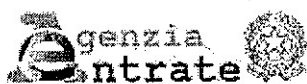
ALLEGATO

Registrato il *20 MAG 2018* al n. *662*
Mod. *3*

Anna Maria GIULIANO (*)

Firma su delega della Direttrice Provinciale Chiara Santini

Giuliano



DIREZIONE PROVINCIALE DI: GROSSETO

UFFICIO TERRITORIALE DI: GROSSETO

Registrazione di Atto Privato

Il 20/05/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZN, serie 3, numero 662

data di stipula: 18/05/2025

ident.vo telematico: TZN25L000662000II per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: CRVFNC56R04I504V

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

01243650536				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



Anna Maria GIULIANO (*)

(*) Firma su delega della Direttrice Provinciale Chiara Santini

Giuliano